

**DELIBERAZIONE 1 APRILE 2016  
162/2016/R/EEL**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI  
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER GLI ANNI 2012, 2013, 2014 E 2015,  
PER LA SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA VALGIOVO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 1 aprile 2016

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT 2012-2015);
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2012, 157/2012/R/EEL (di seguito: deliberazione 157/2012/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 122/2013/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/2014/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/2014/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 146/2015/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 1 aprile 2016, 154/2016/E/COM (di seguito: deliberazione 154/2016/E/COM);
- la Relazione di Analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione di risultanze istruttorie, inviata dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, del 14 maggio 2015, protocollo Autorità n. 15558 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2015).

## CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, del TIT, l'Autorità definisce e pubblica annualmente le tariffe di riferimento a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- il comma 7.1 del TIT definisce la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi per le infrastrutture di rete per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica (di seguito: tariffe di riferimento);
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto, di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe di riferimento sono riportati nella Relazione AIR;
- ai fini della determinazione dei costi operativi riconosciuti, la metodologia adottata per il periodo di regolazione 2012-2015 (QPR) prevede che detti costi siano definiti a livello di settore e poi ripartiti tra le imprese sulla base dei ricavi ammessi perequati e corretti relativi all'anno 2010;
- ai fini della determinazione dei costi di capitale riconosciuti, la metodologia adottata nel QPR prevede la determinazione di una componente parametrica e una puntuale;
- la componente parametrica è relativa a immobilizzazioni in media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 ( $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$ ) ed è calcolata a partire dai ricavi ammessi perequati e corretti per gli effetti della PSA relativi all'anno 2010, al netto degli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2008;
- i criteri di aggiornamento delle componenti delle medesime tariffe di riferimento sono previsti all'articolo 11 del TIT;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno tariffario  $t$ , le imprese distributrici rendono disponibili, in ciascun anno, le informazioni relative agli incrementi patrimoniali ed alle dismissioni effettuate nell'anno  $t-2$ , nonché ai contributi effettivamente percepiti nel medesimo anno;
- ai fini della comunicazione delle informazioni di cui al precedente alinea, le imprese dichiarano separatamente:
  - il costo storico degli investimenti, al lordo dei contributi eventualmente percepiti;
  - gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali;
  - a valere dall'anno tariffario 2012, i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati;
  - a valere dall'anno tariffario 2014, i contributi a *forfait* di cui alle tabelle 1, 3, 4, 5 e 6 del TIC.

- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse da talune imprese distributrici ai fini della determinazione del valore del capitale investito netto riconosciuto, che hanno comportato la determinazione di parametri unitari delle tariffe di riferimento significativamente più elevati del valore medio nazionale;
- la presenza di parametri unitari significativamente più elevati del valore medio nazionale ha indotto l'Autorità ad approvare tariffe di riferimento in via provvisoria, qualora detti parametri unitari siano risultati superiori al doppio del valore medio nazionale, provvedendo, laddove necessario, a limitarli d'ufficio ponendoli pari a 3 (tre) volte il valore del parametro unitario medio nazionale.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all'impresa distributrice Cooperativa Elettrica Valgiovio - id AEEGSI 851 (di seguito: Cooperativa Valgiovio), l'Autorità, con la deliberazione 157/2012/R/EEL, di approvazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012, ha sospeso la determinazione delle suddette tariffe, non essendo disponibili i saldi di perequazione per l'anno 2010, relativi alla medesima Cooperativa Valgiovio;
- con successiva deliberazione 122/2013/R/EEL, l'Autorità ha nuovamente rinviato la determinazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013, in quanto, a seguito della determinazione dei risultati di perequazione per l'anno 2010, si è riscontrato che il valore degli investimenti entrati in esercizio nel solo anno 2008 è risultato maggiore del capitale implicitamente riconosciuto nei ricavi ammessi perequati e corretti per l'anno 2010, rendendo negativa la componente parametrica ( $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$ ), calcolata sulla base di quanto indicato al punto 3.9 dell'Allegato B alla Relazione AIR;
- la medesima deliberazione 122/2013/R/EEL rimandava la determinazione fino a conclusione di appositi approfondimenti condotti dalla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazioni;
- al termine dei suddetti approfondimenti istruttori è emerso che, nonostante le rettifiche operate agli incrementi patrimoniali dichiarati e l'applicazione di criteri di ufficio per la determinazione della componente parametrica ( $IMN_{10}^{MT/BT(2007),08}$ ), le tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013 risultano superiori al doppio della media nazionale;
- con deliberazione 153/2014/R/EEL, l'Autorità ha conseguentemente:
  - approvato, in via provvisoria, i parametri delle tariffe di riferimento per gli anni 2012 e 2013, limitando ove necessario detti parametri a 3 volte il valore medio nazionale;
  - avviato una indagine conoscitiva supplementare finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni comunicate, dall'anno 2008 all'anno 2012, ai fini degli aggiornamenti tariffari e di fornire elementi utili alla valutazione

della congruità e della pertinenza dei medesimi investimenti all'attività di distribuzione di energia elettrica;

- coerentemente con quanto disposto con deliberazione 153/2014/R/EEL, con la deliberazione 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha approvato, in via provvisoria, le tariffe di riferimento anche per l'anno 2014, fino a conclusione dell'indagine di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM, prevedendo una limitazione d'ufficio dei parametri al triplo del valore medio, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima;
- anche per l'anno 2015, con deliberazione 146/2015/R/EEL, l'Autorità ha approvato le tariffe di riferimento per l'anno 2015 in via provvisoria, prevedendo una limitazione d'ufficio dei parametri al triplo del valore medio ed estendendo l'ambito dell'indagine conoscitiva, di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM, anche alle tariffe 2015;
- nell'ambito delle attività istruttorie previste dalla suddetta deliberazione, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli ha acquisito documentazione utile a verificare l'ammontare dei costi sostenuti nel periodo oggetto di indagine e la loro pertinenza con il servizio di distribuzione;
- la Cooperativa Valgiovo ha fornito documentazione idonea a giustificare in larga parte l'ammontare dei costi sostenuti;
- l'analisi della documentazione, relativa alla Cooperativa Valgiovo, ha evidenziato, inoltre, la presenza di contributi erogati dalla Provincia Autonoma di Bolzano, a beneficio della medesima società, che non risultano essere stati correttamente comunicati ai fini degli aggiornamenti tariffari;
- con comunicazione 14 maggio 2015, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha trasmesso, alla Cooperativa Valgiovo, gli esiti di tali attività istruttorie, ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, comunicando l'esclusione dal riconoscimento tariffario della parte di investimenti risultati non pertinenti all'attività di distribuzione, ovvero non adeguatamente giustificati e rendendo disponibile la corretta stratificazione dei contributi da utilizzare ai fini della suddetta rideterminazione tariffaria;
- l'ammontare complessivo delle rettifiche effettuate a seguito dell'istruttoria, come riportato anche nella tabella 2, dell'Allegato A alla deliberazione 154/2016/E/COM, ha comportato una limitata variazione al ribasso dei costi di capitale, pari allo 0,8% del valore complessivo della RAB, a fronte di situazioni in cui tale variazione è risultata in molti casi superiore al 15% , con punte oltre il 40%;
- l'esiguità delle rettifiche apportate non ha determinato variazioni significative al ribasso dei parametri unitari delle tariffe di riferimento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- come riportato anche nella parte di motivazioni della deliberazione 122/2013/R/EEL, gli investimenti sostenuti nel solo anno 2008 risultano superiori al valore complessivo del capitale investito netto implicitamente riconosciuto alla

medesima impresa, ricostruito a partire dai ricavi ammessi, perequati e corretti relativi all'anno 2010;

- tra l'anno 2008 e l'anno 2012, la Cooperativa Valgiovio risulta aver dichiarato investimenti in larghissima parte attribuiti ai cespiti "linee in media tensione" e "linee in bassa tensione";
- la Cooperativa Valgiovio risulta non avere utenti finali connessi a tensioni superiori alla bassa tensione;
- la dinamica dei suddetti investimenti, se confrontata con altre realtà analoghe sotto il profilo territoriale e quanto a numerosità dei punti di prelievo connessi, appare fortemente disallineata;
- dato il limitato numero di clienti finali connessi alle proprie reti (circa 200), l'ammontare di investimenti dichiarati non appare immediatamente conciliabile con eventuali necessità di ammodernamento delle reti né con richieste di connessione di clienti finali, data la sostanziale invarianza del numero complessivo di punti di prelievo negli anni e della potenza complessivamente impegnata da tali utenti;
- alla luce di quanto evidenziato sopra, la dinamica di investimento rilevata potrebbe essere stata determinata dall'aumento di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- con riferimento ai dati, comunicati in relazione agli anni 2008-2012 nell'ambito delle raccolte dati, ai fini degli aggiornamenti delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, la Cooperativa Valgiovio risulta non aver percepito alcun contributo relativo alla connessione di impianti di produzione.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare la determinazione, in via provvisoria, delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, già approvate con le deliberazioni 153/2014/R/EEL, 154/2014/R/EEL e 146/2015/R/EEL;
- disporre ulteriori approfondimenti, eventualmente anche mediante apposita verifica ispettiva, finalizzati alla verifica, almeno, dei seguenti elementi:
  - dati comunicati dalla Cooperativa Valgiovio ai fini dei meccanismi di perequazione di cui agli articoli da 36 a 38 del TIT 2008-2011;
  - connessione di impianti di produzione negli anni 2008 - 2012;
  - contributi per la connessione di impianti di produzione incassati negli anni 2008 - 2012, ai sensi della regolazione vigente nei diversi anni

#### **DELIBERA**

1. di confermare, fino a nuovo provvedimento, la determinazione, in via provvisoria, delle tariffe di riferimento, di cui al comma 7.1, del TIT, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, relative all'impresa distributrice Cooperativa Elettrica Valgiovio (id

- AEEGSI 851), approvate con le deliberazioni 153/2014/R/EEL, 154/2014/R/EEL e 146/2015/R/EEL;
2. di procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori nei confronti della suddetta Cooperativa Elettrica Valgiovio, finalizzati alla verifica, almeno, dei seguenti elementi:
    - a) dati comunicati ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 dell'Allegato A alla deliberazione 29 dicembre 2007, n. 348/07;
    - b) connessioni di impianti di produzione tra l'anno 2008 e l'anno 2012;
    - c) contributi per la connessione di impianti di produzione, incassati negli anni 2008 – 2012, ai sensi della regolazione vigente nei diversi anni;
  3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, in collaborazione con il Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione, affinché siano svolti ulteriori approfondimenti e eventualmente avviate attività ispettive ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al precedente punto 2, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione 154/2016/E/COM;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

1 aprile 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*